

REGOLAMENTO DEI TITOLI EMESSI NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE "BANCA DEL PIEMONTE SPA OBBLIGAZIONI STEP UP – STEP DOWN CALLABLE"

Il presente regolamento (il "Regolamento"), che è parte integrante del Prospetto di Base, disciplina i titoli di debito (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione") che Banca del Piemonte S.p.A. (l'"Emittente") emetterà, di volta in volta, nell'ambito del programma di emissioni obbligazionarie in euro denominato " Banca del Piemonte S.p.A. Obbligazioni Step Up – Step Down Callable " (il "Programma"). In particolare, il presente Regolamento disciplina Obbligazioni che danno diritto al pagamento periodico di Cedole il cui ammontare è determinato in ragione di un tasso di interesse crescente (nel caso siano denominate Step Up) o decrescente (nel caso siano denominate Step Down) e prefissato alla data di emissione, ossia definito come percentuale del Valore Nominale delle Obbligazioni. Nei Prestiti sarà prevista la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato delle Obbligazioni (di seguito le "Obbligazioni Step Up – Step Down Callable"), decorsi 24 mesi dalla loro emissione e, successivamente, in occasione di ogni data di pagamento cedole.

Salvo quanto previsto dal presente Regolamento, le caratteristiche delle singole emissioni (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito") saranno indicate nelle Condizioni Definitive, prodotte secondo il modulo di cui al paragrafo 8 della presente Nota Informativa.

Le Condizioni Definitive relative ad un determinato Prestito Obbligazionario saranno pubblicate entro il giorno antecedente l'inizio del Periodo di Offerta (come di seguito definito) relativo a tale Prestito.

Art. 1 - Importo e taglio delle Obbligazioni

In occasione di ciascun Prestito, l'Emittente indicherà nelle Condizioni Definitive l'ammontare totale del Prestito (l'"Ammontare Totale"), sempre espresso in Euro, il numero totale di Obbligazioni emesse a fronte di tale Prestito e il valore nominale di ciascuna Obbligazione (il "Valore Nominale").

L'Emittente potrà, durante il Periodo di Offerta, aumentare l'ammontare totale del singolo Prestito Obbligazionario, dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'Emittente (www.bancadelpiemonte.it) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Art. 2 - Prezzo di emissione

Il prezzo a cui verranno emesse le Obbligazioni (il "Prezzo di Emissione") è pari al 100% del Valore Nominale. Non sono previste spese o commissioni esplicite a carico del sottoscrittore. Possono essere presenti commissioni implicite di up-front nella misura indicata di volta in volta nelle Condizioni Definitive. Nella determinazione del prezzo l'Emittente potrebbe applicare degli spread (positivi o negativi) che non siano in linea con la differenza del proprio merito di credito rispetto al merito implicito nei titoli a basso rischio emittente. Pertanto il rendimento effettivo lordo a scadenza dell'Obbligazione potrebbe essere inferiore al tasso di rendimento di un titolo a basso rischio emittente di durata simile. Gli spread positivi o negativi, ove applicati, sono legati a politiche commerciali dell'Emittente.

Nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento, il Prezzo di Emissione sarà maggiorato del rateo interessi.

Art. 3 - Godimento e Durata

Le Obbligazioni saranno emesse con termini di durata che potranno variare, di volta in volta, in relazione al singolo Prestito.

Nelle Condizioni Definitive sarà indicata la data a far corso dalla quale le Obbligazioni incominciano a produrre interessi (la "Data di Godimento") e la data in cui le Obbligazioni cessano di essere fruttifere (la "Data di Scadenza").

Art. 4 - Rimborso a scadenza e rimborso anticipato

Alla Data di Scadenza, i portatori delle Obbligazioni (i "Portatori") riceveranno, a titolo di rimborso del Prestito Obbligazionario, un ammontare pari al Valore Nominale in unica soluzione.

Le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla Data di Scadenza.

Le Obbligazioni Step Up – Step Down Callable prevedono la possibilità per l'Emittente di procedere al rimborso anticipato in unica soluzione del Prestito decorsi 24 (ventiquattro) mesi dall'emissione dei titoli e, successivamente, in occasione di ogni data di pagamento cedole.

In questo caso, le Obbligazioni cesseranno di essere fruttifere dalla data stabilita per il rimborso anticipato.

Art. 5 - Cedole

Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno, a titoli di interesse, il pagamento di cedole (le "Cedole" e ciascuna la "Cedola"), calcolate applicando al Valore Nominale un tasso di interesse prefissato (il "Tasso di Interesse"), la cui entità è indicata su base nominale annua lorda nelle Condizioni Definitive del Prestito. Il tasso di interesse, come verrà indicato nelle Condizioni Definitive, sarà di ammontare fisso crescente (Step Up) o decrescente (Step Down) durante la vita del Prestito.

Qualora la data per il pagamento degli interessi coincida con un giorno non lavorativo nel luogo del pagamento, lo stesso verrà eseguito nel primo giorno lavorativo utile successivo, senza corresponsione di interessi per tale periodo aggiuntivo. Per giorno lavorativo si intende qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET¹ è operativo.

La Cedole saranno pagate, in via posticipata, con frequenza trimestrale, semestrale o annuale, secondo quanto indicato nelle Condizioni Definitive².

¹ Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali dell'Unione Europea hanno realizzato per la gestione dei pagamenti di importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

² L'importo della cedola verrà determinato con riferimento ai giorni effettivi di calendario utilizzando la convenzione di calcolo Act/Act ISMA. Questo metodo di calcolo delle cedole e dei ratei di interesse è quello che si applica, a partire dall'inizio del 1999, alle nuove emissioni nei mercati obbligazionari Euro. E' lo stesso metodo di calcolo utilizzato dai titoli di Stato italiani (CCT e BTP). Per il calcolo dell'importo cedolare prevede la divisione del tasso nominale annuo per il numero di volte in cui le cedole sono pagate nell'anno

Art. 6 – Condizioni di sottoscrizione

Secondo quanto indicato di volta in volta nelle Condizioni Definitive relative alle singole offerte, i Prestiti Obbligazionari potranno essere sottoscritti senza che l'offerta sia subordinata ad alcuna condizione, oppure potranno essere sottoscritti esclusivamente con l'apporto di cd. "denaro fresco" da parte del potenziale investitore, per tale intendendosi nuove disponibilità accreditate dal sottoscrittore presso Banca del Piemonte S.p.A. a partire dalla data di quattro settimane di calendario antecedenti quella di inizio del collocamento della singola offerta e rientranti nelle seguenti casistiche: (a) versamenti di denaro contante o assegni; (b) bonifici provenienti da istituti diversi da Banca del PiemonteSpA.; (c) liquidità derivante da disinvestimenti di prodotti finanziari trasferiti da istituti diversi dall'Emittente. Non sono considerate nuove disponibilità le somme già depositate o derivanti dal rimborso e/o dalla vendita di prodotti finanziari detenuti presso l'Emittente.

Art. 7 – Collocamento

Gli investitori potranno aderire al Prestito presentando presso le sedi e la rete di filiali della Banca del Piemonte l'apposito modulo di adesione.

L'adesione al Prestito potrà essere effettuata nel corso del periodo di offerta (il "Periodo di Offerta"), la cui durata sarà indicata nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

E' fatta salva la facoltà dell'Emittente di estendere il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet della Banca del Piemonte (www.bancadelpiemonte.it) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Nel corso del Periodo di Offerta, gli investitori dovranno sottoscrivere un numero di Obbligazioni non inferiore ad una o al maggior numero indicato nelle Condizioni Definitive (il "Lotto Minimo"). L'importo massimo sottoscrivibile potrà essere stabilito di volta in volta nelle Condizioni Definitive ed in ogni caso non potrà essere superiore all'ammontare totale di ciascun Prestito. L'Emittente provvederà a soddisfare le richieste di sottoscrizione così pervenute, secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile che l'Emittente avrà definito.

La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito dell'Emittente (www.bancadelpiemonte.it) e, contestualmente, trasmesso alla CONSOB.

Art. 8 - Forma di circolazione

Le Obbligazioni, rappresentate da titoli al portatore, saranno interamente ed esclusivamente immesse nel sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A. (Via Mantegna, 6 – 20154 Milano) ed assoggettate alla disciplina di dematerializzazione di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213 ed al provvedimento Banca d'Italia/CONSOB del 22 febbraio 2008 "disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione". Conseguentemente, il trasferimento delle Obbligazioni e l'esercizio dei relativi diritti potrà avvenire esclusivamente per il tramite degli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso la Monte Titoli S.p.A..

Art. 9 - Servizio del prestito

Il pagamento delle Cedole nonché la liquidazione del Valore Nominale avrà luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario (tanto a titolo di rimborso del capitale quanto a titolo di pagamento di interessi) maturasse in un giorno che non è un giorno lavorativo bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti.

Ai fini del presente regolamento per "giorno lavorativo bancario" si intende un qualsiasi giorno in cui il sistema TARGET³ sia aperto per la sua normale attività.

Art. 10 - Regime Fiscale

Quanto segue è una sintesi del regime fiscale proprio delle obbligazioni applicabile alla data di pubblicazione della presente Nota Informativa a certe categorie di investitori residenti in Italia che detengono le obbligazioni non in relazione ad una impresa commerciale. Eventuali variazioni al regime fiscale applicabili alla data di godimento delle Obbligazioni saranno indicate nelle Condizioni Definitive del singolo Prestito.

Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 12,50%, ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti.

Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%.

Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 82 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5 o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97.

Sono altresì a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato.

Art. 11 - Quotazione e negoziazione

Non è correntemente prevista la richiesta di ammissione alla negoziazione di alcun mercato regolamentato delle Obbligazioni rappresentanti i Prestiti Obbligazionari da emettersi nell'ambito del presente Programma.

(frequenza); il rateo viene determinato utilizzando i giorni effettivi (di calendario) del periodo della cedola ed i giorni trascorsi (di calendario) dalla data di decorrenza alla data valuta di regolamento.

³ Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema di regolamento lordo in tempo reale che le banche centrali dell'Unione Europea hanno realizzato per la gestione dei pagamenti di importo rilevante in moneta unica. E' costituito dai sistemi di regolamento nazionali e dalle infrastrutture necessarie a collegarli.

L'Emittente si impegna a operare, direttamente (prestando il servizio di negoziazione in conto proprio) o attraverso un soggetto terzo (il quale opererà in qualità di Internalizzatore Sistemático), in modo da fornire su base continuativa prezzi di acquisto e di vendita, nonché assicurare adeguata liquidità ai Titoli.

Pertanto l'Emittente, qualora operi direttamente (prestando il servizio di negoziazione in conto proprio), assicurerà il mercato secondario delle Obbligazioni, in linea con le consolidate prassi di mercato, quotando i titoli secondo criteri di *pricing* (ovvero di determinazione del fair value) coerenti con quelli utilizzati in fase di emissione: in tal senso la valutazione dei titoli sarà realizzata prendendo come riferimento il valore corrente della stessa curva (per tipologia) dei tassi di mercato utilizzata in sede di definizione del prezzo di offerta (I.R.S. – Interest Rate Swap) e tenendo conto dello spread che all'emissione era stato eventualmente applicato sempre rispetto a detta curva. Per maggiori dettagli e informazioni si invitano gli investitori a prendere attenta visione della policy di Esecuzione degli ordini in Conto Proprio di Banca del Piemonte.

L'Emittente si riserva tuttavia il diritto di richiederne l'ammissione a negoziazione presso i mercati regolamentati organizzati e gestiti dalla Borsa Italiana S.p.A. ovvero altri mercati regolamentati, italiani od anche esteri, e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie.

In caso di ammissione a quotazione delle Obbligazioni su mercati regolamentati, l'Emittente ne darà comunicazione ai portatori delle Obbligazioni con le modalità di cui al successivo articolo 13.

L'Emittente si riserva inoltre la facoltà di richiedere in un momento futuro l'ammissione alla negoziazione sul Sistema Multilaterale di Negoziazione (Multilateral Trading Facility - MTF) EuroTLX, e di adottare tutte le azioni a ciò necessarie; in questo contesto l'Emittente svolgerà la sola attività di ricezione e trasmissione ordini.

Art. 12 - Termini di prescrizione

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono nel termine di dieci anni dalla Data di Scadenza per quanto concerne il pagamento, a titolo di rimborso, del Valore Nominale e in cinque anni dalla relativa data di pagamento della Cedola per quanto concerne il pagamento delle Cedole.

Art. 13 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni dall'Emittente agli obbligazionisti saranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito dell'Emittente, www.bancadelpiemonte.it.

Art. 14 - Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 15 - Legge applicabile e foro competente

Il presente Regolamento è sottoposto alla legge italiana. Per qualsiasi controversia connessa con le presenti Obbligazioni sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Torino ovvero, ove l'obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 1469 bis c.c. e degli artt. 33 e 63 del codice del consumo (Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206), il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

Art. 16 - Modifiche al Regolamento

Senza necessità del preventivo assenso degli obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al presente Regolamento le modifiche che esso ritenga necessarie ovvero anche solo opportune al fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli obbligazionisti.

Art. 17 - Restrizioni alla negoziabilità

Le obbligazioni potranno essere liberamente proposte, trasferite o vendute, direttamente o indirettamente in conformità alle norme ed ai regolamenti vigenti in Italia.

Le Obbligazioni non sono strumenti registrati nei termini richiesti dai testi in vigore del "United States Securities Act" del 1933: conformemente alle disposizioni del "United States Commodity Exchange Act", la negoziazione delle Obbligazioni non è autorizzata dal "United States Commodity Futures Trading Commission" ("CFTC"). Le Obbligazioni non possono in nessun modo essere proposte, vendute o consegnate direttamente o indirettamente negli Stati Uniti d'America o a cittadini statunitensi.

Le Obbligazioni non possono essere vendute o proposte in Gran Bretagna, se non conformemente alle disposizioni del "Public Offers of Securities Regulations 1995" e alle disposizioni applicabili dal "FSMA 2000".

Il prospetto di vendita può essere reso disponibile solo alle persone designate dal "FSMA 2000".

Art. 18 - Varie

Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza ed accettazione di tutte le condizioni di cui al presente regolamento, come di volta in volta integrate o modificate dalle relative Condizioni Definitive. A tal fine, il presente regolamento sarà depositato presso le sedi e la rete di filiali dell'Emittente.